


DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



OBBLIGHI INFORMATIVI
Banca assoluta solo se c'è la prova



Nei giudizi di risarcimento danni a un risparmiatore, il giudice, per assolvere l'intermediario finanziario dalla violazione degli obblighi informativi di legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza o dell'inadempimento: deve accertare se ci sia prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni a suo carico. Mancando la prova, l'intermediario è tenuto a risarcire. Egli può dar corso a operazioni non adeguate solo se c'è un ordine scritto dall'investitore, in cui ci sia riferimento alle avvertenze ricevute.

Cassazione, sentenza 26 agosto 2016, n. 17356

BANCAROTTA
Il danno lieve dà l'attenuante

Se più comportamenti di rilievo penale (articoli 216 e seguenti della Legge fallimentare) producono ciascuno una modesta lesione del bene giuridico tutelato, il giudice può ritenere le due circostanze equivalenti o giungere a considerare prevalente quella favorevole al reo. La pluralità dei fatti prescinde dai parametri cui avere riguardo ai fini della concessione dell'attenuante ex articolo 219, comma 3, della Legge fallimentare, fondati solo sulla verifica in concreto del quantum di danno. Cassazione, sentenza 5 settembre 2016, n. 36816

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Notai della Campania. Non ci sono garanzie sulla provvista, come accade invece per il circolo milanesi. Sotto i 10mila euro conferimenti soltanto in denaro

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani

In sede di costituzione di una Srl, non si può versare il capitale mediante un assegno bancario. È questo, in sintesi, il succo della massima n. 23 elaborata dal Comitato notarile regionale della Campania nell'ambito di una decina di massime di recente diffusione. Questo nuovo orientamento sul versamento del capitale nella Srl è rilevante non solo per il fatto che si tratta di un'operazione di notevole frequenza nella prassi quotidiana, ma anche perché le conclusioni raggiunte dai notai campani sono di segno esattamente contrario rispetto a quelle cui sono di recente giunti i notai milanesi, i quali, con la loro massima n. 148, avevano invece sancito la liceità della liberazione dei conferimenti in denaro mediante assegni bancari (si veda il Sole 24 Ore del 2 giugno 2016).

L'argomento dei notai milanesi a sostegno del loro orientamento era essenzialmente che se, da un lato, l'assegno bancario non offre la garanzia della sussistenza di fondi nel conto di riferimento, al

contempo un assegno bancario regolarmente emesso in ogni caso qualificabile come un «mezzo di pagamento» idoneo a far conseguire al prenditore il pagamento della somma in esso menzionata, pur in assenza di un'azione diretta esercitabile dal prenditore verso la banca trattaria.

I notai campani partono dall'osservazione che la norma di cui all'articolo 2464, comma 4, del Codice civile (che prescrive l'obbligo di versare, in sede di atto costitutivo, almeno il 25% dei conferimenti in danaro o dell'intero ammontare del conferimento, in caso di società unipersonale) mira ad assicurare la sostanziale percezione da parte della società di una congrua percentuale del conferimento sottoscritto a tutela della effettività del capitale sociale. È pertanto al cospetto di questa norma e della sua «filosofia» che si tratta di stabilire se l'obbligazione del socio sull'effettuazione del conferimento possa considerarsi adempiuta mediante la consegna di un assegno bancario; e la conclusione cui i notai campani dunque giungono «è nel senso che la

suddetta modalità di pagamento non sia sufficiente per considerare adempiuto il debito pecuniario ex articolo 2464, comma 4, C.C. e quindi per integrare il «versamento» previsto dalla norma.

È una conclusione sostenuta con diverse argomentazioni. Innanzitutto, la norma di cui all'articolo 58, Rd 1736/1933 (la cosiddetta «legge assegni») dispone che «se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi una azione, questa permane nonostante la emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione». Questa norma, prescrivendo che, salva l'ipotesi della novazione, la consegna dell'assegno di norma non comporta l'estinzione del rapporto di valuta sottostante e della correlativa azione causale, espressamente esclude l'efficacia liberatoria della sola trasmissione del titolo e, quindi, impedisce l'equiparazione dell'assegno bancario al danaro.

Inoltre, secondo questa nuova massima n. 23 dei notai campani, non si possono estendere all'assegno bancario le motivazioni che correntemente conducono dottrina e giurisprudenza ad affermare il carattere liberatorio del pagamento mediante assegno circolare. Infatti, gli istituti bancari autorizzati a emettere gli assegni circolari devono costituirlo

per legge un'ideale cauzione e, quindi, la garanzia dell'esistenza di una provvista consente di affermare che la consegna di questa tipologia di titoli abbia un'efficacia liberatoria dell'obbligazione. Nell'assegno bancario, invece, mancando un'analoga garanzia, l'adempimento può considerarsi avvenuto solo all'incasso del titolo.

Infine, anche ipotizzando l'autonomia del rapporto cartolare che scaturisce dall'assegno rispetto al sottostante rapporto di valuta, secondo i notai campani non può ritenersi che, qualora sussista il consenso dell'organo amministrativo, l'adempimento dell'obbligo di versamento dei decimi di capitale possa eseguirsi mediante la consegna di un assegno bancario invocando impropriamente una sorta di «dazione in pagamento» ai sensi dell'articolo 1197 del Codice civile: infatti, nel sistema della legge, le norme sui conferimenti non hanno carattere dispositivo, essendo previste anche a tutela dell'affidamento dei terzi.

Il servizio del 2 giugno La massima 148 dei notai milanesi ha avallato l'utilizzo dell'assegno bancario, al contrario dei notai campani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Piccole società. Oltre soglia anche beni diversi

Sotto i 10mila euro conferimenti soltanto in denaro

Angelo Busani

Nella Srl «a capitale ridotto» e in quella «semplificata» i conferimenti nel capitale sociale possono avere a oggetto **solamente il danaro** fino a che il capitale sociale non abbia raggiunto il valore nominale di 10 mila euro; solo oltre questa soglia è possibile effettuare anche conferimenti aventi di beni diversi dal danaro. È questa la nuova massima n. 21 del Comitato regionale notarile della Campania.

Ai sensi degli articoli 2463 e 2463-bis del Codice civile, rispettivamente per la Srl a capitale ridotto e per la Srl, il capitale sociale di queste società deve essere formato con conferimenti in danaro, i quali devono essere integralmente versati al momento della sottoscrizione. Ci si chiede dunque se il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro (e l'obbligo di versamento integrale dei conferimenti in danaro) riguardino soltanto la fase costitutiva della società oppure valgano anche in sede di aumento oneroso del capitale qualora non si oltrepassi il valore nominale di 10 mila euro.

Secondo i notai campani, non è convincente l'interpretazione restrittiva (sostenuta nella massima n. 130 dei notai di Milano) che circoscrive il perimetro applicativo delle predette norme alla fase di costituzione della società sulla base del loro tenore letterale, della «filosofia» di semplificazione che le ispira e della natura eccezionale delle stesse. E questo perché:

- 1 in primo luogo, la circostanza che i predetti limiti siano dettati nell'ambito delle norme che si riferiscono alla costituzione della Srl, non significa che il loro campo di applicazione debba essere circoscritto alla sola fase di costituzione della società;
- 2 in secondo luogo, le esigenze di semplificazione e di speditezza che caratterizzano il momento costitutivo della società, richiamate per limitare l'applicazione delle norme in esame alla fase costitutiva di queste società, possono oggi essere invocate soltanto per la Srl «semplificata»

e non anche per la Srl «a capitale ridotto»;

- 1 in terzo luogo, le norme in esame non costituiscono un'eccezione rispetto a quelle dettate per i conferimenti nelle Srl ordinarie, in quanto esse concorrono a formare il microsistema delle Srl con capitale inferiore a 10 mila euro e, come tali, sono applicabili tutte le volte in cui il capitale rimane al di sotto di tale soglia.

Per i notai campani, dunque, la fissazione del capitale sociale in un importo inferiore a 10 mila euro giustifica l'applicazione di una disciplina più rigida in materia di conferimenti, a garanzia della formazione di un capitale composto da risorse monetarie pienamente disponibili. In altre parole, il legislatore ha voluto

LIMITI AMPI

Per le Srl a capitale ridotto e le Srls l'obbligo di versare cash l'intero importo anche in caso di ricapitalizzazione

consentire la nascita di Srl con capitale inferiore a 10 mila euro a condizione che la formazione del capitale fosse «presidiata» da regole più rigorose, volte ad assicurare alla società una provvista finanziaria immediata disponibile.

Pertanto, se questa è la ragione (come sia alla Srl a capitale ridotto che alla Srls) in base alla quale, nelle Srl con capitale inferiore a 10 mila euro i conferimenti debbono essere effettuati in danaro, ne consegue che questa situazione ricorre non soltanto nella fase della costituzione della società ma anche durante la sua esistenza e fino a quando il suo capitale rimane entro la soglia dei 10 mila euro: cosicché il divieto di eseguire conferimenti diversi dal danaro e l'obbligo di versare l'intero importo dei conferimenti in danaro trovano applicazione anche in sede di aumento del capitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altri obblighi. Serve la redazione del documento unicamente nelle ipotesi di riduzione per perdite e di fusioni o scissioni

Bilanci straordinari nei casi di legge

Angelo Busani

A meno che non lo richieda espressamente la legge, non occorre la redazione di un bilancio straordinario ogni qualvolta la società deliberi un'operazione che inerisca il capitale sociale o che abbia influenza sul capitale medesimo; è il caso, ad esempio, delle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pagamento o mediante passaggio di riserve a capitale, della revoca dello stato di liquidazione, della trasformazione e della emissione di obbligazioni. La redazione della situazione patrimoniale della società va fatta solo nel caso di deliberazioni di riduzione del capitale sociale per perdite, di fusione o di scissione. Lo afferma la massima n. 25,

contenuta nell'ambito di un «pacchetto» di nuovi orientamenti di recente elaborati dal Comitato regionale notarile della Campania. I notai partono per osservare che nel nostro sistema normativo non esiste, al di fuori di determinati casi previsti dalla legge, un principio generale che imponga, per ogni intervento sul capitale, la redazione di una apposita situazione patrimoniale o di un bilancio straordinario: è infatti necessaria e sufficiente una semplice attestazione dell'organo amministrativo per dare atto dell'esistenza delle poste risultanti dall'ultimo bilancio approvato che si intendono utilizzare e della circostanza che non sono inter-

venute variazioni di rilievo. È dunque da considerare superato l'orientamento (formatosi anteriormente alla legge 340/2000, che soppresse l'omologazione degli atti societari da parte dei Tribunali) per il quale era ritenuta come espressione di un principio generale la prescrizione della redazione di una situazione patrimoniale nelle ipotesi di riduzione del capitale per perdite, di fusione e di scissione (ai sensi rispettivamente degli articoli 2446, 2501-quatere e 2506-ter del Codice civile); in altre parole, allora si riteneva che la redazione di una situazione patrimoniale servisse in tutti i casi in cui fosse necessaria una verifica preliminare sull'assenza di con-

dizioni ostative all'adozione di delibere che avessero influenza o che inerissero il capitale sociale, per consentire l'assunzione di decisioni suffragate dalle informazioni necessarie per la conoscenza dell'effettiva situazione della società.

Tra l'altro, anche nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, è oggi abbastanza diffusa l'opinione che ritiene superflua la redazione di uno specifico bilancio infrannuale quando la perdita risulti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e l'assemblea per il ripianamento delle perdite sia convocata in una data coincidente o prossima a quella di approvazione del bilancio (circo-

stanza quest'ultima ritenuta pacificamente verificata quando il verbale sia redatto nel rispetto del termine di 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio).

Va sottolineato che, rispetto al discorso fin qui svolto, fanno eccezione alcuni casi: quello delle società neocostituite che non hanno ancora approvato il loro primo bilancio; quello dell'utilizzo di riserve sorte dopo la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato; quello delle variazioni di rilievo verificatesi in data successiva rispetto all'ultimo bilancio approvato. In queste e in analoghe altre ipotesi si ritiene infatti necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l'approvazione da parte dell'assemblea di un bilancio infrannuale straordinario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica
Il Sole 24 ORE

Non c'è domenica senza cultura.

A SOLI € 0,50 in più.*

18 Settembre
MARK TWAIN
Tre racconti umoristici

25 Settembre
OSCAR WILDE
Il fantasma di Canterville

2 Ottobre
CARLO COLLODI
Storie allegre

9 Ottobre
CARLO COLLODI
I racconti delle fate

Non perdere l'appuntamento con i Racconti d'autore.
I capolavori della letteratura contemporanea dedicati ai più giovani ti aspettano in edicola con la Domenica del Sole 24 Ore.

Il Sole **24 ORE**
www.ilssole24ore.com